
Legge regionale 14 giugno 2019, n. 33

**Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli.
Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018.**

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17.06.2019)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018

Art. 2 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) e, in particolare, l'articolo 16;

Considerato quanto segue:

1. In seguito agli ulteriori approfondimenti tecnici e all'attività di ricognizione svolta congiuntamente dai Comuni di Monteverchi e San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso che il canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue;

2. Sulla base degli esiti della ricognizione sopracitati è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione di cui all'articolo 16 della l.r. 37/2018, rientrando nella fattispecie di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del canale Battagli, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018

1. L'articolo 16 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020), è abrogato.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.